

REGOLAMENTO (CEE) N. 3281/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1990****recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 ⁽³⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasce di agnello nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1990 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2567/90 ⁽⁵⁾, ha stabilito in particolare l'elenco dei prodotti ammissibili e i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire

gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi.

Fermo restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 287/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 30 novembre 1990.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 10.